

D.P.R. 1 ottobre 2010, n. 185 (G. U. 10 novembre 2010, n. 263, S.O.)

Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate (biennio economico 2008-2009).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate;

Viste le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione - da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualità - per l'adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché il personale delle Forze armate, con esclusione dei rispettivi dirigenti civili e militari, del personale di leva ed ausiliario di leva;

Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195 del 1995, relative alle modalità di costituzione delle delegazioni di parte pubblica, delle delegazioni sindacali e dei rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze armate (Esercito, Marina ed Aeronautica);

Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) e comma 2, ed all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché delle Forze armate in precedenza indicate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, recante recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, recante recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007;

Visto lo schema di provvedimento riguardante il personale non dirigente delle Forze armate (Esercito, Marina ed Aeronautica), concertato - ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 - in data 16 settembre 2010 dalla delegazione di parte pubblica e dallo Stato maggiore della Difesa, dalla Sezione COCER Esercito e dalla Sezione COCER Marina;

Visti l'articolo 3, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), l'articolo 2, comma 28, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009), l'articolo 2, comma 43, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010);

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo del decreto legislativo n. 195 del 1995;

Considerato che lo schema di provvedimento per le Forze armate è stato concertato con le Sezioni Esercito e Marina del Consiglio centrale di rappresentanza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 2010, con la quale è stato approvato, ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 195 del 1995, previa verifica delle compatibilità finanziarie ed esaminate le osservazioni presentate dalla sezione COCER Aeronautica ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 7, lo schema di provvedimento riguardante il personale non dirigente delle Forze armate;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa;

Decreta:

TITOLO I

Forze armate

Art. 1 (Ambito di applicazione e durata)

1. Il presente decreto si applica al personale delle Forze armate (Esercito, Marina compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto ed Aeronautica), con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.

2. Le disposizioni del presente decreto sono relative al periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 per la parte economica.

Art. 2 (Nuovi stipendi)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il valore del punto parametrico, stabilito dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, è fissato in euro 165,65 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze armate, individuato nell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Gradi	Parametri	Incrementi mensili lordi euro	Stipendi annui lordi (12 mensilità) euro
Tenente Colonnello/Maggiore	150,00	11,88	24.847,50
Capitano	144,50	11,44	23.936,43
Tenente	139,00	11,00	23.025,35
Sottotenente	133,25	10,55	22.072,86
1° Maresciallo Luogotenente	139,00	11,00	23.025,35
1° Maresciallo (con 8 anni nel grado)	135,50	10,73	22.445,58
1° Maresciallo	133,00	10,53	22.031,45
Maresciallo Capo	128,00	10,13	21.203,20
Maresciallo Ordinario	124,00	9,82	20.540,60
Maresciallo	120,75	9,56	20.002,24
Sergente Maggiore Capo (con 8 anni nel grado)	122,50	9,70	20.292,13
Sergente Maggiore Capo	120,25	9,52	19.919,41
Sergente Maggiore	116,25	9,20	19.256,81
Sergente	112,25	8,89	18.594,21
Caporal Maggiore Capo scelto (con 8 anni nel grado)	113,50	8,99	18.801,28
Caporal Maggiore Capo scelto	111,50	8,83	18.469,98
Caporal Maggiore Capo	108,00	8,55	17.890,20
Caporal Maggiore scelto	104,50	8,27	17.310,43
1° Caporal Maggiore	101,25	8,02	16.772,06

2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il valore del punto parametrico, stabilito dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, è fissato in euro 172,70 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze armate, individuato nell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Gradi	Parametri	Incrementi mensili lordi euro	Stipendi annui lordi (12 mensilità) euro
Tenente Colonnello/Maggiore	150,00	100,00	25.905,00
Capitano	144,50	96,33	24.955,15
Tenente	139,00	92,67	24.005,30
Sottotenente	133,25	88,83	23.012,28
1° Maresciallo Luogotenente	139,00	92,67	24.005,30
1° Maresciallo (con 8 anni nel grado)	135,50	90,33	23.400,85
1° Maresciallo	133,00	88,67	22.969,10
Maresciallo Capo	128,00	85,33	22.105,60
Maresciallo Ordinario	124,00	82,67	21.414,80
Maresciallo	120,75	80,50	20.853,53
Sergente Maggiore Capo (con 8 anni nel grado)	122,50	81,67	21.155,75
Sergente Maggiore Capo	120,25	80,17	20.767,18
Sergente Maggiore	116,25	77,50	20.076,38
Sergente	112,25	74,83	19.385,58
Caporal Maggiore Capo scelto (con 8 anni nel grado)	113,50	75,67	19.601,45
Caporal Maggiore Capo scelto	111,50	74,33	19.256,05
Caporal Maggiore Capo	108,00	72,00	18.651,60
Caporal Maggiore scelto	104,50	69,67	18.047,15
1° Caporal Maggiore	101,25	67,50	17.485,88

3. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive

modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.

4. I valori stipendiali di cui ai commi 1 e 2 assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.

Art. 3 (Effetti dei nuovi stipendi)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 3 e 4, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

Art. 4 (Importo aggiuntivo pensionabile)

1. A decorrere dal 1° ottobre 2009, le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Importo aggiuntivo pensionabile a decorrere dal 1° ottobre 2009 Gradi	Incrementi mensili lordi Euro	Importi mensili lordi Euro
Tenente Colonnello	13,21	272,29
Maggiore	13,21	272,29
Capitano	13,10	270,03
Tenente	12,99	267,67
Sottotenente	12,55	258,54
1° Maresciallo Luogotenente	12,82	264,23
1° Maresciallo (con 8 anni nel grado)	12,82	264,23
1° Maresciallo	12,82	264,23
Maresciallo Capo	12,51	257,90
Maresciallo Ordinario	12,29	253,28
Maresciallo	12,08	248,92
Sergente Maggiore Capo (con 8 anni nel grado)	12,25	252,35
Sergente Maggiore Capo	12,25	252,35
Sergente Maggiore	11,98	246,93
Sergente	11,80	243,18
Caporal Maggiore Capo scelto (con 8 anni nel grado)	11,86	244,46
Caporal Maggiore Capo scelto	11,86	244,46
Caporal Maggiore Capo	11,80	243,18
Caporal Maggiore scelto	11,76	242,38
1° Caporal Maggiore	17,41	241,24

2. Le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, nonché gli incrementi previsti dal comma 1 sono riportati nell'allegata tabella 1. Restano ferme le misure e le disposizioni vigenti relative all'indennità operativa di base di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, riportate a titolo esplicativo nella medesima tabella.

Art. 5 (Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali)

1. Il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, come modificato dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, è ulteriormente incrementato delle seguenti risorse economiche annue:

- a) per l'anno 2008, euro 740.000,00;
- b) per l'anno 2009, euro 535.000,00;
- c) a decorrere dal 31 dicembre 2009 ed a valere dall'anno 2010, euro 3.660.000,00.

2. Gli importi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti alle lettere a) e b) non hanno effetto di trascinamento negli anni successivi.

3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

Art. 6 (Lavoro straordinario)

1. A decorrere dal 31 dicembre 2009 ed a valere dal 2010, le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario, fissate nella tabella di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:

Misure orarie del lavoro straordinario a decorrere dal 31 dicembre 2009 ed a valere dal 2010		Feriale	Notturno o festivo	Notturno festivo
Gradi	Parametri	Euro	Euro	Euro
Tenente Colonnello	150,00	15,52	17,54	20,24
Maggiore	150,00	15,52	17,54	20,24
Capitano	144,50	14,95	16,89	19,49
Tenente	139,00	14,38	16,25	18,76
Sottotenente	133,25	13,78	15,58	17,98
1° Maresciallo Luogotenente	139,00	14,38	16,25	18,76
1° Maresciallo (con 8 anni nel grado)	135,50	14,01	15,84	18,28
1° Maresciallo	133,00	13,76	15,55	17,95
Maresciallo Capo	128,00	13,24	14,97	17,27
Maresciallo Ordinario	124,00	12,83	14,50	16,73
Maresciallo	120,75	12,49	14,12	16,29
Sergente Maggiore Capo (con 8 anni nel grado)	122,50	12,67	14,33	16,52
Sergente Maggiore Capo	120,25	12,44	14,06	16,23
Sergente Maggiore	116,25	12,02	13,59	15,69
Sergente	112,25	11,61	13,12	15,15
Caporal Maggiore Capo scelto (con 8 anni nel grado)	113,50	11,74	13,28	15,32
Caporal Maggiore Capo scelto	111,50	11,54	13,04	15,05
Caporal Maggiore Capo	108,00	11,17	12,63	14,57
Caporal Maggiore scelto	104,50	10,81	12,22	14,10
1° Caporal Maggiore	101,25	10,48	11,84	13,66

TITOLO II

Disposizioni finali

Art. 7 (Proroga di efficacia di norme)

1. Al personale di cui all'articolo 1 continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme previste dai precedenti provvedimenti di concertazione.

Art. 8 (Decorrenza del provvedimento)

1. Salvo quanto espressamente previsto, le disposizioni dei precedenti articoli hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto.

Art. 9 (Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari ad euro 435.901.000 per l'anno 2010 ed euro 220.600.000 a decorrere dall'anno 2011, si provvede:

per l'anno 2010, quanto ad euro 215.301.000, a valere sulle disponibilità in conto residui, all'uopo conservate, sul capitolo 3027 «Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del

personale delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, ivi compreso il personale militare e quello dei Corpi di polizia e delle Università»; quanto ad euro 32.597.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto ad euro 160.000.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 28, della legge 22 dicembre 2008, n. 203; quanto ad euro 28.003.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 43, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; a decorrere dall'anno 2011, quanto ad euro 32.597.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto ad euro 160.000.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 28, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 e quanto ad euro 28.003.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 43, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato

Tabella 1
prevista dall'art. 4, comma 2

Gradi	Tabella 1			
	Indennità operativa di base euro	Importo aggiuntivo pensionabile euro	Incrementi del presente provvedimento (art. 4, comma 1) euro	Totale euro
Tenente Colonnello +25	402,84	259,08	13,21	675,13
Tenente Colonnello	371,85	259,08	13,21	644,14
Maggiore	343,44	259,08	13,21	615,73
Capitano	333,11	256,93	13,10	603,14
Tenente	299,55	254,68	12,99	567,22
Sottotenente	165,27	246,00	12,55	423,82
Primo Maresciallo +29	343,44	251,41	12,82	607,67
Primo Maresciallo +25	333,11	251,41	12,82	597,34
Primo Maresciallo +8	299,55	251,41	12,82	563,78
Primo Maresciallo/Luogotenente	299,55	251,41	12,82	563,78
Maresciallo Capo +25	299,55	245,38	12,51	557,44
Maresciallo Capo	278,89	245,38	12,51	536,78
Maresciallo Ordinario +15	258,23	240,99	12,29	511,51
Maresciallo Ordinario +10	237,57	240,99	12,29	490,85
Maresciallo Ordinario	180,76	240,99	12,29	434,04
Maresciallo	154,94	236,85	12,08	403,87
Sergente Maggiore Capo + 25 anni	299,55	240,10	12,25	551,90
Sergente Maggiore Capo +8	278,89	240,10	12,25	531,24
Sergente Maggiore Capo	278,89	240,10	12,25	531,24
Sergente Maggiore + 18 anni	258,23	234,95	11,98	505,16
Sergente Maggiore + 15 anni	237,57	234,95	11,98	484,50
Sergente Maggiore	180,76	234,95	11,98	427,69
Sergente + 10 anni	180,76	231,38	11,80	423,94
Sergente	160,00	231,38	11,80	403,18
Caporal Maggiore Capo scelto + 29 anni	278,89	232,60	11,86	523,35
Caporal Maggiore Capo scelto + 25 anni	258,23	232,60	11,86	502,69
Caporal Maggiore Capo scelto +17 anni	237,57	232,60	11,86	482,03
Caporal Maggiore Capo scelto +8	229,82	232,60	11,86	474,28
Caporal Maggiore Capo scelto	229,82	232,60	11,86	474,28
Caporal Maggiore Capo	180,76	231,38	11,80	423,94
Caporal Maggiore scelto	154,94	230,62	11,76	397,32
1 Caporal Maggiore	120,00	223,82	17,41	361,23